

**ORIGINALE**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 23 del 13 gennaio 2019.

“Approvazione disegno di legge: 'Disposizioni in materia di riscossione' -  
Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno  
2019. Legge di stabilità regionale”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed  
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;


VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di  
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.  
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica  
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive  
modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche  
ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e  
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  
n.42”;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO l'articolo 66 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante:  
'Riscossione Sicilia S.p.A.';





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 520 del 18 dicembre 2018 e presentato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 475;

VISTO il disegno di legge: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 521 del 18 dicembre 2018 e presentato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 476;


VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019", che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2019;

VISTO il disegno di legge "Disposizioni in materia di riscossione" Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale, predisposto dall'Assessorato regionale dell'economia (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

**DELIBERA**





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

di approvare il disegno di legge: "Disposizioni in materia di riscossione".

Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2019. Legge di stabilità regionale", nel testo che, unitamente alla relazione, è

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

MILAZZO



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 13-1-19 ALLEGATO ..... A ..... PAG. 1 di 9

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione  
(Musumeci)

su proposta dell'Assessore per l'economia  
(Armao)

DDL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Collegato al DDL 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale



IL SEGRETARIO

DDL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 1

*Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*

1. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di € 5.255.277,48 (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 219215).

Art. 2

*Erogazione a Riscossione Sicilia s.p.a. di contributo analogo a quello erogato dall'Agenzia delle Entrate all'Agente nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

1. In conformità alle disposizioni introdotte con l'art.9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159, in materia di oneri di funzionamento del servizio della riscossione e, in particolare, del comma 5, che ha previsto l'erogazione all'Agente nazionale della riscossione, per il triennio 2016-2018, in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale, di una quota a titolo di contributo, previa intesa tra la Regione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, è autorizzata l'erogazione nell'esercizio finanziario 2019 di analogo contributo, da determinarsi adottando i medesimi criteri utilizzati a livello nazionale, a Riscossione Sicilia s.p.a., per gli anni 2017 e 2018, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 2500 migliaia di euro. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo alla presentazione del bilancio aziendale certificato.

2. Il contributo grava sulla Regione in misura corrispondente al carico erariale afferente alle entrate di cui la stessa è beneficiaria, e sull'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al rimanente carico erariale e a quello affidato dagli enti diversi dalla Regione.

3. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono subordinati alla stipula di apposito accordo tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3

*Erogazione a Riscossione Sicilia s.p.a. del rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento*

1. Il rimborso a favore di Riscossione Sicilia s.p.a. della quota correlata alla notifica della cartella di pagamento ha luogo secondo le modalità previste dall'art.17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, nel testo risultante dalla sostituzione dell'intero art. 17 operata dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.

2. Al rimborso di cui al precedente comma si provvede con le risorse ordinariamente a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio nella Missione 1, Programma 4, capitolo 216516, destinato agli oneri per il servizio di riscossione (*Commissioni, compensi e rimborsi spettanti agli agenti della riscossione dei tributi e delle altre entrate - spese obbligatorie*).



Art. 4.

*Variazioni al bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella allegata, comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 15  
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L' Assessore Regionale per l'Economia

Armao



IL SEGRETARIO

Tabella

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANIMAZIONE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Natura Fondi	Variazione 2019	Variazione 2020	Variazione 2021	Cassa	Nomenclatore
1	4	1	4	3	219215	SOMME DA EROGARE A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. A COMPENSAZIONE DEL DEBITO DI CUI AL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2014, N.11, CON I CREDITI DELLA MEDESIMA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DELLA REGIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112, MATURATE DAL 2000 AL 2010, E DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AI SENSI DEL COMMA 7 TER DELLO STESSO ARTICOLO 17, NEI LIMITI DELL'IMPORTO ALLO STESSO TITOLO ISCRITTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.	1	5.255.277,48	0,00	0,00	5.255.277,48	Art. 1
1	4	1	4	3	N.L.	SOMME DA EROGARE A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 20/09/20115, N.19	1	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Art. 2, c. 1
20	2	1	4	2	215742	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ CORRISPONDENTE AD ENTRATE DI PARTE CORRENTE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE.	1	-7.755.277,48	0,00	0,00	-7.755.277,48	
<b>TOTALE SPESA</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



SECRETARIO

**RELAZIONE AL DDL  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

*Collegato al DDL 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*



IL SEGRETARIO



Art. 1

*Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*

Sul capitolo di spesa 219215 (Missione 16, Programma 1) del bilancio della Regione sono stanziati somme destinate al pagamento di oneri per il servizio di riscossione, dovute a Riscossione Sicilia S.p.A. in base alle disposizioni introdotte con l'art. 66 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, rubricato "Riscossione Sicilia spa" che, al comma 1, in particolare, stabilisce che "Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Con l'art. 32 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, rubricato "Riscossione Sicilia S.p.A. - Fondo anticipazioni società partecipate" è stato, poi, previsto (al comma 1) che "Per le finalità di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, a saldo delle somme dovute per la medesima disposizione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 34.900 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 219215)".

L'art. 27, comma 12, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, ha stabilito che alle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 2 della stessa legge, tra le quali quella di cui all'art. 32, comma 1, della L.R. n. 3/2016, erano apportate le riduzioni di spesa ivi elencate: per il predetto capitolo 219215 la riduzione è stata pari ad € 5.255.277,48.

Con l'art. 1 del presente DDL si autorizza, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di €5.255.277,48 - oggetto della riduzione operata con l'art.27, comma 12, della L.R. n.8/2018, destinata al pagamento del saldo residuo delle somme dovute a Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.

Art. 2

*Erogazione a Riscossione Sicilia s.p.a. di contributo analogo a quello erogato dall'Agenzia delle Entrate all'Agente nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

In base alla disciplina generale relativa al servizio regionale di riscossione - art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 che ha recepito, con modifiche, l'art.3 del decreto legge 30 settembre 2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 - per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo Riscossione Sicilia s.p.a. è remunerata, per effetto del rinvio operato con il comma 8 di tale art.2, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Con l'art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159, che ha rivisitato il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, si è proceduto, in particolare, alla sostituzione del suddetto art.17, prevedendo, al comma 1, che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di



adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio e che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia s.p.a., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

E' previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali relative a oneri di riscossione e di esecuzione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

In merito all'art. 9, va ricordato che a seguito della riforma che ha disposto nel 2005 il passaggio in mano pubblica della riscossione, nel territorio della Regione siciliana le relative funzioni sono esercitate dalla stessa Regione mediante la società Riscossione Sicilia s.p.a., mentre per le entrate non spettanti alla Regione le funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la stessa società regionale.

E', inoltre, necessario considerare che una delle maggiori novità introdotte con l'art.9 del decreto legislativo n. 159/2015 è la modifica dell'aggio (ora denominato "oneri di riscossione") dall'8% al 6%, con riduzione dei ricavi degli agenti della riscossione e conseguenti riflessi sul loro equilibrio gestionale; a fronte della suddetta riduzione, lo stesso art. 9 (al comma 5) ha previsto un'integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, da corrispondersi previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento dell'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale certificato.

In particolare, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio gestionale del servizio nazionale della riscossione, è stato previsto che l'Agenzia delle entrate, sussistendo le condizioni sopra indicate, eroga all'Agente nazionale della riscossione spa un contributo, per il triennio 2016/2018 fino a 40 milioni di euro per il 2016, 45 milioni per il 2017 e 40 milioni per il 2018.

Con il comma 1 dell'art. 2 del presente DDL si prevede che analogo contributo sia erogato anche a Riscossione Sicilia spa, qualora sussistano per detta Società, per gli anni 2017 e 2018, le condizioni previste dal richiamato comma 5 dell'art.9 del D.Lgs. n.159/2015.

Ciò in quanto il bilancio di Riscossione Sicilia spa al 31 dicembre 2016, già approvato dall'Assemblea dei soci in data 22 agosto 2017, ha chiuso con un utile di 2,8 milioni di euro, mentre il bilancio 2017 non risulta ancora approvato così come, ovviamente, il bilancio del 2018.

L'erogazione di tale contributo è, infatti, finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio gestionale del servizio di riscossione ed è subordinata alla verifica e alla quantificazione



degli effetti economici relativi ad eventi, non dipendenti dalla gestione aziendale, che hanno determinato effetti negativi sull'andamento della riscossione e un conseguente squilibrio economico tra costi e ricavi.

Pertanto, fermo restando quanto sopra evidenziato, assumendo a riferimento la quota di €40.000.000 di euro stabilita dal citato art. 9, comma 5 per l'Agente nazionale della riscossione per due dei tre anni del periodo considerato, si prevede, analogamente, l'erogazione del contributo, per gli anni 2017 e 2018, a favore di Riscossione Sicilia spa, fino a un massimo di € 2.500.000, determinato sulla base dell'incidenza della media delle riscossioni in ambito regionale rispetto a quelle nazionali, che, nel triennio 2015/2017, risulta pari al 6,1%.

Poichè Riscossione Sicilia spa, oltre che per la Regione Siciliana esercita le sue funzioni per conto di Enti diversi da questa (Erario Stato, Enti previdenziali, Enti locali ed altri Enti pubblici), dai quali nel triennio 2015/2017 ha ricevuto un carico ruoli oscillante tra il 33% e il 38% circa del carico complessivo, si prevede che all'erogazione del contributo provvedano, adottando i medesimi criteri utilizzati a livello nazionale, previa intesa tra le competenti amministrazioni interessate, la Regione e l'Agenzia delle entrate.

Con il comma 2 si prevede, in ordine al riparto degli oneri tra la Regione e lo Stato – fermi restando i criteri già individuati a livello nazionale per il riconoscimento di tale contributo all'Agente nazionale della riscossione, da applicare, ove ne ricorrano i presupposti, anche in Sicilia, che per quanto riguarda Riscossione Sicilia spa ci si basi sul carico dei ruoli affidato a quest'ultima, in modo che gli stessi oneri gravino sull'Amministrazione regionale in misura corrispondente al carico erariale afferente alle entrate di cui la stessa Regione è beneficiaria, e sull'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al rimanente carico erariale e a quello affidato dagli enti diversi dalla Regione.

Con il comma 3, infine, si stabilisce che gli effetti delle disposizioni contenute nell'art.2 sono subordinati alla stipula di apposito accordo tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### Art. 3

#### *Erogazione a Riscossione Sicilia s.p.a. del rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento*

In considerazione della riduzione dei ricavi, determinata dal nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, si intende intervenire, al fine di contribuire al mantenimento dell'equilibrio di bilancio di Riscossione Sicilia s.p.a., sull'istituto del rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Al riguardo, va detto che con l'art.66, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 è stato previsto che "al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".



Il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento rientra nell'ambito della previsione di cui al menzionato art.66, comma 1, basata sul credito risultante dal bilancio societario al 31/12/2013 di Riscossione Sicilia s.p.a., relativamente alle annualità di rimborso fino al 2013, mentre per le successive trova, in atto, applicazione, come detto, l'art.17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come in ultimo sostituito con il già citato art. 9 D.Lgs. n.159/2015, incentrato sul riconoscimento degli oneri di riscossione e di quelli di esecuzione.

Questi ultimi, ripartiti in tre quote (delle quali una correlata alle spese esecutive, una alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione e una, infine, all'emanazione dei provvedimenti che riconoscono non dovute le somme affidate), sono a carico degli enti che si avvalgono dell'agente della riscossione nei casi in cui il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o di inesigibilità dello stesso ruolo.

Il novellato art.17 demanda, poi, a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che non risultano ad oggi adottati, la determinazione delle tipologia di spesa e della misura dei rimborsi, stabilendo, in ordine alla quota correlata alle spese esecutive che il relativo rimborso, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno e che il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota, per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo erogato, maggiorato degli interessi legali.


A parte il rimborso delle suddette spese esecutive, previsto con cadenza annuale, gli altri rimborsi sono legati alla presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità delle quote iscritte a ruolo al fine di ottenerne il discarico dagli enti creditori.

Le procedure di discarico, d'altra parte, sono state ridefinite con la legge 23 dicembre 2014, n.190 (art. 1, commi 682-689) che ha, tra l'altro, stabilito il calendario di presentazione, a partire dal 2017, delle comunicazioni di inesigibilità, tempistica che è stata più volte differita, da ultimo con l'art. 3, comma 20, del D.L. 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato il comma 684 dell'art. 1 della citata legge n.190/2014, stabilendo che "*Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, (...) sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026*".

Con l'art.3 del presente DDL si intende regolare il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento secondo le stesse modalità previste per il rimborso della quota correlata alle spese esecutive (comma 3 dell'art.17 del decreto legislativo n.112/1999).

Al rimborso in questione si provvede con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio sul capitolo 216516 destinato agli oneri per il servizio di riscossione (*Commissioni, compensi e rimborsi spettanti agli agenti della riscossione dei tributi e delle altre entrate - spese obbligatorie*).

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Bologna)




IL SEGRETARIO

